



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 41 del 31/07/2017

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 2017 - "CANDELIERI PICCOLI 4 Agosto" - 'CANDELIERI MEDI 10 agosto' – "ARROSTITA 11 agosto" - "CANDELIERI VOTIVI 14 agosto" . ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO .

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate del 4 – 10 -11 -14 agosto 2017 si terranno in città le tradizionali manifestazione denominate "CANDELIERI PICCOLI " - "CANDELIERI MEDI " – "ARROSTITA DEI CANDELIERI " - "CANDELIERI VOTIVI ";

TENUTO CONTO che l'evento richiamerà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto sulla città richiesto dall'evento si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dalla quale è emersa la richiesta di vietare la vendita e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine;

EVIDENZIATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alle manifestazioni, **vietando nell'area interessata dalla manifestazione e meglio di seguito specificata: il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;**

RITENUTO di applicare il suddetto divieto all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie:

- **MANNO – BELLINI – UMBERTO – C.SO TRINITA' - SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – XXV APRILE – PADRE ZIRANO – ANGIOY – MANCINI - Dei GREMI** per la manifestazione denominata CANDELIERI MEDI DEL 10 AGOSTO E PER LA DISCESA DEI CANDELIERI VOTIVI TRADIZIONALI IL 14 AGOSTO;
- **C.SO TRINITA' - SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – XXV APRILE – PADRE ZIRANO – ANGIOY – MANCINI – DEI GREMI** per la manifestazione denominata PICCOLI CANDELIERI DEL 4 AGOSTO E L'ARROSTITA DELL' 11 AGOSTO;

VISTO l'art.54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

**per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni denominate "CANDELIERI PICCOLI " dalle ore 14.00 del 4 agosto alle ore 8.00 del 5 agosto;
"CANDELIERI MEDI" dalle ore 14.00 del 10 agosto alle ore 8.00 dell' 11 agosto;
"ARROSTITA " dalle ore 14.00 dell' 11 agosto alle ore 8.00 del 12 agosto;
"CANDELIERI VOTIVI " dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 8.00 del 15 agosto;**

E' VIETATO

all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie:

- MANNO – BELLINI – UMBERTO – C.SO TRINITA' - SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – XXV APRILE – PADRE ZIRANO – ANGIOY – MANCINI - Dei GREMI per la manifestazione denominata CANDELIERI MEDI DEL 10 AGOSTO E PER LA DISCESA DEI CANDELIERI VOTIVI TRADIZIONALI IL 14 AGOSTO;
- C.SO TRINITA' - SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – XXV APRILE – PADRE ZIRANO – ANGIOY – MANCINI – DEI GREMI per la manifestazione denominata PICCOLI CANDELIERI DEL 5 AGOSTO E L'ARROSTITA DELL' 11 AGOSTO;

1. **il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine**
2. **a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell'intero territorio cittadino: "la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie, ferma restando la somministrazione secondo le consuete modalità per il consumo all'interno dei locali.**

Ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Sassari e alla Questura per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente; al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Prefettura – prefettura.prefss@pec.interno.it;

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa,.

Settore Polizia Municipale.

Settore Ambiente

Sassari, 31/07/2017

Il Sindaco
Nicola Sanna

